

Allegato B del n. 10295/5619 di repertorio
ASSOCIAZIONE NONNI 2.0
STATUTO

Art. 1 Denominazione

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 la "ASSOCIAZIONE NONNI 2.0" di seguito nominata "l'Associazione".

Art. 2 Sede Sociale

L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

Scopo dell'Associazione è la valorizzazione del ruolo dei nonni quali custodi della memoria, e quali attivi testimoni delle virtù e delle esperienze che, alla prova del tempo e della vita, si sono dimostrate utili e valide per affrontare le sfide personali e sociali del tempo presente.

L'Associazione intende svolgere attività di interesse generale a sensi del D. Lgs. 117 del 2017 con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati. In ordine al patrimonio e agli utili derivanti dalla propria attività o da liberalità, l'Associazione si conforma ai criteri di cui all'art. 8 D. Lgs. 117/2017. L'Associazione si conforma altresì ai requisiti a fini fiscali fissati dall'art. 111 del DPR 22. 12. 1986 n. 917.

In tale prospettiva l'Associazione è innanzitutto, ma non solo, impegnata a vigilare attivamente affinché sia ovunque tutelata la libertà di educazione e venga assicurata ai nipoti e alle future generazioni una formazione la quale tenga conto dei principi di realtà, natura e ragione così come giunti a noi da secoli di storia. Operando per il raggiungimento di tali scopi in ogni ambito della vita associata, l'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento atto a sensibilizzare su tali tematiche l'opinione pubblica nonché a interloquire con le pubbliche istituzioni.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi dell'attività dei Gruppi

Locali previsti dall'articolo 12 del presente statuto.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 Gli Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i nonni e le nonne, prozii e prozie, nonché anche altre persone che abbiano compiuto i 60 anni e che il Comitato Direttivo ritenga idonei, che accettano gli articoli dello Statuto, che ne condividono gli scopi enunciati all'Art. 3 e che si impegnano a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo di cui all'Art. 8 su domanda scritta del richiedente nella quale ne saranno riportate le esatte generalità e l'indirizzo di posta elettronica. In base alle disposizioni della legge 675/1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati esclusivamente per le finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'Associato. All'atto dell'ammissione l'Associato si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. La qualità di Associato è personale e non trasmissibile. Tre sono le categorie di Associati:

1. Associati fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di Associato ha carattere di perpetuità, sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

2. Associati effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Associato; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Associato effettivo è subordinata all'ammissione all'Associazione e al pagamento della quota associativa annuale. Il numero degli Associati effettivi è illimitato.

3. Associati onorari: designati dal Comitato Direttivo. Gli Associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.

Gli Associati fondatori ed effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro 10 giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro degli Associati. Le attività svolte dagli Associati a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi fini sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. In caso di particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di terzi, anche ricorrendo alle competenze dei

propri Associati.

Art. 5 Diritti degli Associati

Gli Associati fondatori ed effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'Associato che svolge attività di volontariato per l'Associazione non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 6 Doveri degli Associati

Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento dell'Associato nei confronti degli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche decise dal Comitato Direttivo.

Art. 7 Recesso ed Esclusione dell'Associato

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto non appena la comunicazione di cui sopra giunge all'indirizzo dell'Associazione.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Comitato Direttivo al ricorrere di uno dei seguenti casi:

- a) in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale prevista dall'Articolo 4; in questo caso l'esclusione sarà comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo da lui fornito;
- b) in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa; in questo caso l'esclusione sarà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione; essa sarà efficace non appena giunta all'indirizzo dell'Associato.

Gli Associati receduti e/o esclusi o che comunque abbiano

cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati
2. Il Comitato Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vicepresidente
5. Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dagli Associati fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato Direttivo mediante avviso scritto da inviarsi con lettera semplice o mediante posta elettronica e mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essa è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o in mancanza da persona eletta dalla stessa Assemblea e viene convocata ogniqualvolta il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno il dieci per cento degli Associati fondatori ed effettivi. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

L'assemblea può svolgersi in luogo fisico, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o audio-video collegati, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in ogni caso a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di Assemblea convocata in luogo fisico, la riunione

si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. In caso di Assemblea da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non vi è la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale in altro Comune, per la trasformazione, fusione o scissione dell'ente e per lo scioglimento dello stesso e la conseguente devoluzione del patrimonio.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata per delega la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge fra gli Associati il Comitato Direttivo per la durata di tre esercizi;
2. indica le linee generali riguardanti gli obiettivi e le attività associative;
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il Rendiconto consuntivo annuale predisposto dal Direttivo e, qualora richiesto da norme di legge, approva il Bilancio consuntivo annuale;
5. qualora imposto per legge o ritenuto opportuno può nominare un Revisore dei conti o costituire un Collegio di tre Revisori nominandone il Presidente; il Collegio avrà poteri di controllo di auditing e di legittimità degli atti;
6. decide sui ricorsi avverso il rifiuto di ammissione di nuovi Associati o la decisione del Direttivo di esclusione degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli Associati fondatori ed effettivi presenti in proprio o per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone o le qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga, a maggioranza, opportuno.

Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto e può discutere e votare anche per l'Associato o gli Associati che gli abbiano conferito apposita delega scritta. Sia in sede di Assemblea ordinaria che straordinaria ciascun Associato può rappresentare fino a un massimo tre Associati. Le risultanze delle assemblee sia ordinarie che straordinarie vengono riportate su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e scritto su apposito registro conservato a cura del Presidente. Ogni

Associato ha diritto di consultare tale registro e di chiedere, a proprie spese, eventuali copie di deliberazioni ivi riportate.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In seconda convocazione, da fissarsi non nello stesso giorno, l'Assemblea delibera qualsiasi sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega e con decisione approvata dalla maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare ed essere eletti tutti gli Associati fondatori ed effettivi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 II Comitato Direttivo

È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, purché dispari. Dura in carica tre esercizi. In caso di dimissioni anticipate, di morte, di recesso o esclusione dell'Associato amministratore, il Comitato Direttivo provvede alla sua cooptazione. L'Associato cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dell'Associato amministratore cessato. L'associato amministratore che venga eletto dall'Assemblea in luogo dell'Associato cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica l'amministratore cessato. Qualora si dimettano, muoiano, recedano o siano esclusi amministratori che rappresentino la maggioranza del Comitato, i restanti componenti del Comitato Direttivo sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo. La sua convocazione è decisa dal Presidente o richiesta allo stesso da almeno tre dei suoi membri. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo:

1. nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione, i quali durano in carica sino alla scadenza del Comitato;
2. ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea;

3. presenta all'Assemblea annuale un rapporto sulle attività dell'Associazione;

4. presenta all'Assemblea annuale il progetto di Rendiconto o di Bilancio consuntivo;

5. accoglie o respinge con delibera motivata le domande di nuovi Associati;

6. esclude dalla Associazione con delibera motivata gli Associati nei casi previsti dal presente Statuto;

7. fissa l'ammontare della quota associativa annuale;

8. può modificare l'indirizzo della sede sociale;

9. delibera gli eventuali regolamenti ritenuti utili per il buon funzionamento dell'Associazione;

10. attribuisce la qualifica di Associato onorario a persone che si siano particolarmente distinte circa le tematiche indicate nell'articolo 3;

11. delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo può inoltre istituire al suo interno Gruppi di lavoro a cui attribuire specifici compiti connessi alle attività dell'Associazione.

Contro le delibere di negata ammissione o di esclusione è possibile presentare ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva con delibera motivata.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Comitato Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 11 II Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e di fronte alle autorità, e ne è il portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea degli Associati e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi associativi con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di necessità.

Il Presidente può inoltre designare un Segretario Generale, scelto tra i membri del Comitato Direttivo, che lo coadiuvi nello svolgimento della sua attività.

Art. 12 I Gruppi Locali

L'Associazione, per sviluppare la propria attività, può avvalersi dell'opera di Gruppi Locali, privi di soggettività giuridica e quindi di autonomia patrimoniale, costituiti su base di contiguità territoriale. I Gruppi Locali sono costituiti dal Comitato Direttivo su richiesta di gruppi di Associati. Ogni Gruppo Locale individua tra i suoi componenti un Referente designato dal Comitato Direttivo su proposta del Gruppo stesso; il Referente tiene i rapporti con il Presidente e con il Comitato Direttivo. I Gruppi Locali potranno dare vita a programmi e iniziative concordate con il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può sciogliere i Gruppi Locali, anche su richiesta del Referente.

Il Comitato Direttivo convoca periodicamente i Referenti dei Gruppi Locali, al fine di verificare e coordinare l'attività dell'intera Associazione.

Art. 13 I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

1. dalle quote versate dagli Associati fondatori ed effettivi nella misura fissata annualmente dal Comitato Direttivo; la qualità di socio non è trasmissibile;
2. da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi ove constatato e deciso dal Comitato Direttivo;
3. da iniziative promozionali per campagne non in contrasto con finalità e scopi dell'Associazione.

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti solo secondo modalità prudenziali e non speculative.

Art. 14 II Bilancio

Il Rendiconto (o Bilancio) consuntivo è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'Assemblea per l'approvazione dovrà essere tenuta entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

Art. 15 Modifiche Statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato in sede assembleare secondo le modalità fissate dal precedente art. 9. Ogni modifica non potrà essere in contrasto con gli scopi dell'Associazione e con le leggi dello Stato.

Art. 16 Estinzione e Scioglimento volontario dell'Associazione

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e/o quando sono venuti a mancare tutti gli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati secondo le modalità previste dal precedente art. 9 dello Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni o enti con scopi simili.

Art. 17 Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi previste in materia.

F.to Zola Giuseppe Roberto Mario

F.to Carlo Saggio notaio